

IVA

Il nuovo ambito soggettivo dello split payment

di **Dottryna**



La scissione dei pagamenti (o *split payment*) è stata introdotta dalla legge di Stabilità per il 2015 al fine di ridurre il “*Vat gap*” e contrastare i fenomeni di evasione e le frodi Iva.

Al fine di tener conto delle recenti novità recate dalla Manovrina, è stata aggiornata in *Dottryna* la relativa *Scheda di studio* collocata nella sezione “*Iva*”.

Il presente contributo analizza le modifiche che hanno ampliato l'ambito soggettivo del regime.

L'[articolo 1 del D.L. 50/2017](#), modificando l'[articolo 17-ter del D.P.R. 633/1972](#), ha **ampliato l'ambito soggettivo** di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti.

L'estensione soggettiva ha effetto con riferimento alle **operazioni** per le quali è **emessa fattura** a partire **dal 1° luglio 2017**. Tuttavia, fino all'adeguamento dei processi e sistemi informativi relativi alla gestione amministrativo-contabile e comunque **non oltre il 31 ottobre 2017**, le P.A. che rientrano nel campo applicativo dello *split payment* per effetto delle modifiche recate dalla Manovra correttiva possono **accantonare** l'Iva dovuta, che però deve essere in ogni caso **versata entro il 16 novembre 2017**.

Sempre per agevolare la **prima applicazione** del meccanismo, in deroga alle regole ordinarie, le **società** interessate possono **annotare** le fatture, la cui esigibilità si verifica dal 1° luglio al 30 novembre 2017, e effettuare il **versamento** della relativa imposta **entro il 18 dicembre 2017**.

In particolare, la **novella normativa** impone l'obbligo di **versare** l'Iva gravante sull'acquisto di beni e servizi direttamente all'Erario:

- alla **pubblica Amministrazione**, come definita dall'**articolo 1, comma 2, L. 196/2009**;
- alle **società controllate**, ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, **numero 1) e 2) civ., direttamente** dalla **Presidenza del Consiglio dei Ministri** e dai **Ministeri**, indipendentemente se trattasi di controllo di diritto o di fatto;

- alle **società controllate**, ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, **numero 1)** civ. (controllo di diritto), **direttamente** dagli **enti pubblici territoriali**;
- alle **società controllate**, ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, **numero 1)** civ. (controllo di diritto), **direttamente** o **indirettamente**, dalle società di cui ai due punti precedenti;
- alle **società quotate** inserite nell'indice **FTSE MIB** della **Borsa italiana**.

Al fine di **semplificare l'individuazione dei soggetti acquirenti** che obbligano i cedenti all'applicazione dello *split payment*, in sede di **conversione** del **D.L. 50/2017**, è stato previsto che:

- da un lato, su richiesta dei cedenti, i cessionari o i committenti devono rilasciare un **documento attestante** la loro riconducibilità a soggetti per i quali si applica la scissione dei pagamenti;
- dall'altro, i cedenti **in possesso di tale attestazione** sono tenuti all'applicazione dello *split payment*.

Con il **decreto del 27 giugno 2017**, il Ministro dell'economia e delle finanze ha fissato le **modalità di attuazione** delle disposizioni contenute nella Manovra correttiva in materia di ***split payment***. Il decreto ha altresì contribuito a definire meglio l'ambito soggetto del meccanismo, individuando gli **elenchi** delle P.A. e delle società "assimilate" di **riferimento**.

Elenchi P.A.

Viene previsto che per le operazioni per le quali è emessa fattura a partire **dal 1° luglio 2017 fino al 31 dicembre 2017**, ai fini dell'applicazione dello ***split***, si deve far riferimento alle **P.A.** inserite nel **conto economico consolidato**, così come individuate dall'ISTAT nell'elenco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 2016. Diversamente, per **le operazioni fatturate dal 2018**, il riferimento diventa l'**elenco** pubblicato dall'ISTAT nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre dell'anno precedente.

Elenchi società assimilate

In sede di prima applicazione, per le operazioni per le quali è emessa fattura **dal 1° luglio 2017 fino al 31 dicembre 2017**, lo *split payment* si applica alle società controllate o incluse nell'indice FTSE MIB che risultano tali alla data del 24 aprile 2017 (data di entrata in vigore del D.L. 50/2017). Proprio per **facilitarne** l'individuazione sono stati **pubblicati** sul **sito del MEF** i seguenti **elenchi**:

- elenco delle pubbliche amministrazioni inserite nel conto consolidato;
- elenco delle società controllate di diritto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri e delle società controllate da queste ultime;
- elenco delle società controllate di fatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri e delle società controllate da queste ultime;
- elenco delle società controllate di diritto dalle regioni, province, città metropolitane,

- comuni, unioni di comuni e delle società controllate da queste ultime;
- elenco delle società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana.

Per le **operazioni fatturate dal 2018**, invece, lo *split payment* trova applicazione per le società controllate o incluse nell'indice FTSE MIB che risultano tali alla data del 30 settembre precedente. Tali società saranno individuate con la pubblicazione, entro il successivo 20 ottobre, del relativo **elenco provvisorio** da parte del MEF. A seguito dell'interlocuzione con le società interessate, le quali possono segnalare eventuali incongruenze/errori, verrà approvato l'**elenco definitivo** con decreto che dovrà essere approvato entro il 15 novembre di ciascun anno con effetti per l'anno successivo.

Controllo o inclusione in corso d'anno nell'indice FTSE

Nel caso in cui il controllo o l'inclusione nell'indice FTSE si verifichi in corso d'anno **entro il 30 settembre**, le nuove società controllare o incluse nell'indice devono applicare lo *split* alle operazioni per le quali è emessa fattura **dal 1° gennaio dell'anno successivo**. Invece, nel caso in cui il controllo o l'inclusione nell'indice FTSE si verifichi in corso d'anno **successivamente al 30 settembre**, le nuove società controllare o incluse nell'indice devono applicare lo *split* alle operazioni per le quali è emessa fattura **dal 1° gennaio del secondo anno successivo**.

Controllo o inclusione a mancare in corso d'anno nell'indice FTSE

Nel caso in cui il controllo o l'inclusione nell'indice FTSE venga a mancare in corso d'anno **entro il 30 settembre**, le società **ex** controllate o incluse nell'indice devono continuare ad applicare lo *split* alle operazioni per le quali è emessa fattura **fino al 31 dicembre dell'anno**.

Diversamente, nel caso in cui il controllo o l'inclusione nell'indice FTSE venga a mancare in corso d'anno **successivamente al 30 settembre**, le società **ex** controllate o incluse nell'indice devono continuare ad applicare lo *split* alle operazioni per le quali è emessa fattura **fino al 31 dicembre dell'anno successivo**.

Società controllate

Infine, va osservato che nel **perimetro** delle **società controllate** di cui all'[articolo 17-ter, comma 1-bis, lettere a\), b\), c\)](#), sono incluse le società il cui controllo è esercitato congiuntamente:

- da P.A. centrali di cui alla lettera a) dello stesso **comma 1-bis** e/o da società controllate da queste ultime;
- da P.A. locali di cui alla lettera b) dello stesso **comma 1-bis** e/o da società controllate da queste ultime;
- da P.A. centrali e locali e/o da società controllate da P.A. centrali o locali.



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



richiedi la prova gratuita per 30 giorni >